

- 
- d. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. Delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. Delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, all'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h. Delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

12.3-All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

12.4-La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax o altra coordinata fornita dall'associato e risultante dal libro degli associati, con il preavviso di almeno 10 (dieci) giorni), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

12.5-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea.

ART. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

13.1-L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.2-L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

13.3-L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in ogni caso la delibera è adottata a maggioranza semplice dei

presenti. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

13.4-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

13.5-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

13.6-L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori anche non soci.

13.7-Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare a verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

13.8-L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato all'ordine del giorno.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

13.9-L'Assemblea degli associati delibera se provvedere alla nomina delle relative cariche (presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo gli elegge fra i suoi membri.

ART. 14) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

14.1-Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile.

14.2-Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, mediante delega scritta. Le deleghe verranno trattenute agli atti dell'Associazione.

14.3-Ciascun associato può rappresentare sé stesso e sino ad un massimo di altri due associati.



14.4-Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

14.5-L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

14.6-L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

14.7-L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

14.8-L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24 e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio presenze.

ART. 15) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

15.1- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la

votazione avviene a scrutinio segreto.

15.2-Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

16.2-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

16.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente, può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella del Segretario, Tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

16.4-La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

16.5-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

16.6-Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

16.7-In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo ed il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

16.8-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter



del Codice Civile.

16.9-L'Assemblea Ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti oltre quelli di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'Associazione aderisce.



ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1-Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità e urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. All'apertura di ogni riunione viene nominato, tra i presenti, un segretario il quale redige il verbale.

17.2-Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

17.3-Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

17.4-Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 23. Le condizioni sono le medesime citate all'art.14 comma 8 del presente Statuto.

17.5-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

18.1-Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- g. sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- h. deliberare sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- i. deliberare sulla tenuta dei libri sociali dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- j. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- k. delibera circa l'ammissione, l'espulsione, il recesso e la decadenza degli associati;
- l. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- m. stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- n. delibera sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito Decreto Ministeriale;
- o. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- p. su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere.

ART. 19) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

19.2-La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

19.3-Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

19.4-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e



trascritto nell'apposito libro.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

20.1-Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi i in giudizio. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

20.2-Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

20.3-Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

21.1-Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

21.2-Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'ORGANO DI CONTROLLO

22.1-L'Assemblea ordinaria nomina L'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

22.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.



22.3-L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 23.

22.4-I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

22.5-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art.2399 del Codice Civile.

22.6-L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, comma 7 del CTS.
- può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

22.7-Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

22.8-Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti e che siano presenti nello stesso posto Presidente e Segretario.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

24.1-Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai soci, ai lavoratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, possono provenire da fonti diverse previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente semplificativo:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, dalle donazioni, erogazioni e lasciti testamentali;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione;

- g. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- h. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;



Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del CTS.

24.2-L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

26.1-Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto

a cura dello stesso organo.

26.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

26.3-I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni e sarà concessa verificato l'effettivo diritto, nell'ambito di quanto previsto dal CTS e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza, al fine di tutelare la riservatezza dei dati e dei documenti. In particolare, l'accesso autorizzato ai predetti libri, potrà avvenire in forma di consultazione visiva o estraendone copia a spese del richiedente.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

27.1-Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

27.2-Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

27.3-Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2 del CTS è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

27.4-Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

27.5-Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore e andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 29) LO SCIoglimento

29.1-Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

30.1-In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea Straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio, l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione;

30.2-Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31) UNIFORME

31.1-L'utilizzo dell'uniforme e degli altri segni distintivi dell'associazione sono riservati ai soci; essi sono indossati esclusivamente nelle cerimonie ufficiali per le quali sono previsti e nei servizi comandati.

31.2-Il Consiglio Direttivo indica i segni ed i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere.

31.3-L'utilizzo dell'uniforme e dei segni distintivi in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi o per foto o filmati non autorizzati dal Consiglio Direttivo e che possono, per uso o contenuto, risultare contrari ai principi ed alle finalità dello statuto e,



quindi, lesivi dell'immagine dell'associazione, possono costituire motivo di provvedimenti disciplinari e di esclusione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle ODV - e successive modifiche e integrazioni. Per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

FIRMA

Antonio Mancini

[Signature]

Anna R. Seravalle

Alfredo Mancini

Roberto Romano

Federico Mancini

[Signature]

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno
ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il **27 GIU.** 2023
al n. **395** Vol. **3**



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 33 - 06034 Foligno (PG)



Regione Umbria
Giunta Regionale

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 27 GIU. 2023
al n. 395 Vol. 3

Prot. N

SSOCIAZIONE CINOFILA I LUPI
DELL'UMBRIA ODV

CON SEDE IN ASSISI

associazione cinofila lupi umbria@pec.poste.it



OGGETTO: Istanza iscrizione al RUNTS dell'"ASSOCIAZIONE CINOFILA I LUPI DELL'UMBRIA ODV" C.F.: 94188220548 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art. 8 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Integrazione della documentazione.

Con riferimento alla richiesta di iscrizione di Codesta Associazione alla Sezione a) *Organizzazioni di volontariato*, del RUNTS, acquisita al prot. reg.le n. 80404 del 06.04.2023, si rileva che la stessa non è conforme a quanto previsto dal dal D.lgs 117/2017.

In merito allo statuto associativo è emerso quanto segue:

- L'art. 16.7 dello Statuto prevede che, nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, "verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare altri soci". Detta clausola non risulta aderente al divieto di cooptazione, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro con la nota n. 18244 del 30.11.2021;
- L'art. 7.8 dello Statuto, in relazione ai "soci onorari" prevede che la loro ammissione avvenga su "nomina" dell'Assemblea, escludendo quindi la necessità della presentazione della domanda di adesione da parte dell'interessato. Detta clausola statutaria risulta essere non conforme ai principi definiti in proposito dall'art. 23 del CTS per tutti gli associati (a prescindere dalla qualifica o categoria). In questo caso la procedura non risulta infatti essere basata in maniera chiara ed esplicita sulla necessaria "domanda dell'interessato" (unica modalità di attivazione del rapporto associativo) né prevede gli obblighi di comunicazione agli interessati, la possibilità di ricorso avverso, l'eventuale decisione di rigetto e la relativa annotazione sul libro soci. Si richiamano le specificazioni contenute nelle circolari e nelle specifiche note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del D.M. 106/2020, la corretta documentazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare telefonicamente Daniela Alunni, istruttore (075.504.3595).

Distinti saluti.

Sonia Cappannelli
Firmato digitalmente

Direzione Risorse, Programmazione,
Cultura, Turismo

Sezione Atti del Presidente, nomine,
volontariato personalità giuridica e
BUR

Responsabile

Sonia Cappannelli

REGIONE UMBRIA
CORSO VANNUCCI 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3407

e-mail:
scappannelli@regione.umbria.it

e-mail certificata (PEC):
regione.giunta@postacert.umbria.it